



Ordinanza concernente i voli di elicottero

(risoluzione municipale no. 10394-13.04-2026)

Il Municipio delle Centovalli,

ordina:

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

In considerazione della necessità di regolamentare i voli con elicottero, la presente Ordinanza ha l'obiettivo di stabilire le norme per contenere l'inquinamento fonico e atmosferico, garantire la sicurezza di persone e proprietà e il rispetto della quiete pubblica.

Art. 2

Basi legali

Le basi legali della presente ordinanza sono:

- l'Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori dagli aerodromi (Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs);
- il Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri;
- l'Ordinanza municipale concernente il prelievo delle tasse di Cancelleria;
- gli artt. 107 e 192 LOC e 44 RALOC,

e ogni altra normativa applicabile in materia

Art. 3

Area di competenza

L'impresa di trasporti aerei concorda in anticipo con il Municipio gli atterraggi esterni a scopo di lavoro limitatamente alle zone residenziali¹.

Art. 4

Priorità dei mezzi

La priorità deve essere data ad altri mezzi di trasporto e/o sollevamento (autocarri, gru, sollevatori, ecc...). Solo se accertata l'impossibilità di utilizzare altri mezzi la richiesta potrà essere evasa favorevolmente. La motivazione economica non è un fattore preponderante per approvare una

¹ Zona residenziale: centro abitato oppure gruppo di almeno dieci edifici abitati, compresa l'area nel raggio di 100 m attorno agli edifici (art. 2 lett. f OAEs).

richiesta. Spetta al richiedente e/o al committente dimostrare che siano state effettuate tutte le verifiche e gli accertamenti per l'utilizzo di mezzi alternativi al trasporto con l'elicottero. La richiesta deve essere motivata in modo esauriente.

Art. 5 **Modalità di volo**

¹. Le rotte e le manovre degli elicotteri dovranno essere pianificate in modo tale da minimizzare il rumore, scegliendo itinerari e quote di volo che non disturbino eccessivamente i centri abitati e le strutture sensibili (es. casa anziani, edificio scolastico, parchi giochi, aree sportive...).

². I pacchetti di rotazione (durata del volo) devono avere una durata massima di 60 min. Deroghe possono essere concesse dal Municipio in casi debitamente motivati e documentati.

Art. 6 **Orari di volo**

Gli orari di rotazione possono essere concessi tra le ore 08:30 e le ore 11:30 e tra le ore 13.30 e le ore 17:30, dal lunedì al venerdì; sono vietati i voli il sabato e nei giorni festivi.

Art. 7 **Modalità di autorizzazione**

¹. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata all'Ufficio tecnico comunale (UTC) almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista del volo mediante l'apposito formulario disponibile sul sito internet del Comune.

². Formolari inoltrati in ritardo o incompleti non verranno considerati.

³. Eventuali modifiche al programma devono essere comunicate tempestivamente per iscritto all'UTC.

⁴. L'UTC si riserva la facoltà di respingere le richieste nei casi in cui è ragionevolmente esigibile che il trasporto sia fatto con altri mezzi meno incisivi della quiete pubblica (p.es. autocarri, gru, ecc.) invece che con l'elicottero.

⁵. Contro le decisioni dell'UTC è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

Art. 8 **Tassa amministrativa**

Per ogni autorizzazione è prelevata una tassa amministrativa di fr. 20.-; si rinvia all'Ordinanza municipale concernente il prelievo delle tasse di cancelleria (Art. 1, p.to 7).

Art. 9 **Informazione**

¹. L'impresa di trasporto è competente per la distribuzione di volantini informativi ai residenti confinanti che potrebbero subire dei disagi con l'indicazione delle date e delle fasce orarie.

². La compagnia di volo deve adottare tutte le misure necessarie per proteggere le persone e l'ambiente a terra (p.es. segnalare pericoli, sbarrare vie d'accesso, ecc.).

Art. 10
Danni nei confronti di terzi

Il committente e/o l'impresa di trasporto sono ritenuti responsabili per ogni e qualsiasi danno arrecato a terzi. Il committente, rispettivamente la ditta, non potrà fare rivalsa sul Comune se, nel caso fortuito o a causa di terzi, non potranno esercitare i loro diritti o saranno altrimenti danneggiati.

Art. 11
Revoca

- ¹. Le autorizzazioni possono venir revocate o limitate in ogni momento per motivi di interesse pubblico.
- ². Esse vengono parimenti revocate qualora i requisiti per il loro rilascio non siano più adempiuti oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.


Art. 12
Sanzioni


Le infrazioni alle Ordinanze e ai Decreti che disciplinano gli atterraggi con elicotteri sono trasmesse all'Ufficio federale dell'aviazione civile per il tramite dell'Ufficio del demanio e dell'Aeroporto cantonale.


Art. 13
Entrata in vigore

1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2026, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e segg. LOC i quali non hanno effetto sospensivo.
2. Tale decisione è pubblicata per un periodo di 30 giorni a partire dal 15 aprile 2026.
3. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dal 15 aprile 2026.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Michele Turri



Il segretario

Axel Benzonelli